ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 000255

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2012, presentato in data 21 giugno 2012 ex art. 21 del Codice dell'Alta Corte da parte della società Nuova Cosenza Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della società sportiva S.C. Vallee D'Aoste e della Lega Italiana Calcio Professionistico per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della delibera del Consiglio Federale FIGC del 19 luglio 2012 - di cui al C.U. 21/A del 19 luglio 2012 - con cui è stato accolto il ricorso della società S.C. Vallee d'Aoste ed è stata concessa alla medesima società Vallee d'Aoste la Licenza Nazionale 2012/2013 con conseguente ammissione al Campionato di II divisione stagione sportiva 2012-2013.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese interamente compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 26 luglio 2012.

Il Presidente e Relatore

F.to Alberto de Roberto

Depositato in Roma il 26 luglio 2012.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

